

Roma, 13 marzo 2003

- *Alle Federazioni Sportive Nazionali*
- *Alle Discipline Sportive Associate*
- *Agli Enti di Promozione Sportiva*
- *Ai Comitati Regionali CONI*
- *Ai Comitati Provinciali CONI*
- *Alle Aree Direzionali e Uffici del CONI*

Loro sedi

Oggetto: Provvedimenti legislativi e regolamentari statali interessanti l'organizzazione sportiva

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa su alcuni provvedimenti statali, legislativi e regolamentari, che interessano l'organizzazione sportiva.

- 1. Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"**
Parere tecnico del CONI sui progetti relativi all'impiantistica sportiva - Soppressione della norma che ne prevedeva l'abrogazione a decorrere dal 30 giugno 2003

Nell'ambito del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, è contenuta una norma (art. 1, comma 1, lettera rr) che, modificando quanto disposto dall'art. 58, numero 61 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il quale aveva previsto l'abrogazione - a decorrere dal 30 giugno 2003 - del parere del CONI sui progetti relativi all'impiantistica sportiva in quanto contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n. 302 e

successive modificazioni, ha limitato tale abrogazione alle sole norme riguardanti l'espropriazione, mantenendo di conseguenza in vigore tale articolo nella parte riguardante l'obbligo di acquisire il parere del CONI su tutti i progetti relativi all'impiantistica sportiva.

2. Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2003 il decreto-legge indicato in oggetto con il quale si introduce, nel caso di reati connessi con violenza alle persone e alle cose in occasione o a causa di manifestazione sportive – ivi compresi i lanci di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici – o per aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza, la cosiddetta “flagranza differita”, ovvero la possibilità di considerare lo stato di flagranza e dunque di procedere all'arresto nelle 36 ore successive agli eventi delittuosi anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerga con evidenza l'autore del fatto.

Di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge:

Articolo 1.

1. *All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti:*

“1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, nel risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stata eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale”.

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Il disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, in sede referente.

3. Legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (cosiddetto "collegato fiscale").

Disposizioni riguardanti le scommesse sportive (art. 5-ter) e in materia di bilancio delle società sportive professionistiche (art. 3)

E' stato pubblicato nel supplemento ordinario n.29/L, alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2003 il testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità" (c.d. collegato fiscale) nell'ambito del quale sono contenute due importanti disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva:

- 1) Disposizioni in materia di bilancio delle società sportive professionistiche (art. 3, comma 1-bis)
Si tratta di una integrazione alla legge 23 marzo 1981, n. 91, cui, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)

1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo".

Grazie a tale disposizione le società sportive professionistiche potranno ammortizzare – limitatamente al primo bilancio da approvare – in dieci rate annuali di pari importo le svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti.

2) Abrogazione delle norme relative al condono dell'imposta unica e dei prelievi dovuti dai concessionari delle scommesse ippiche e sportive (art. 5-ter)

Con l'articolo 5-ter (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti) si procede all'abrogazione di alcune norme contenute nella legge finanziaria 2003, rivelatesi di controversa interpretazione, relative alla definizione degli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive, escludendosi altresì espressamente ogni riferimento ai corrispettivi minimi garantiti dovuti dai concessionari, per i quali si ribadisce pertanto che non rientrano nell'ambito di applicazione dei condoni previsti dall'art. 15 della legge finanziaria 2003.

In particolare l'art. 5-ter prevede:

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003.

I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dell'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

4. Legge 27 dicembre 2002, n. 284, di conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza" – Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali <Torino 2006>

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2002, il testo del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, coordinato con la legge di conversione di cui all'oggetto, volto a recare disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

E' in particolare stabilito, nell'ambito delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", che anche gli impianti "ricompresi nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 56 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali <Torino 2006>", potranno godere, ai sensi dell'articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle previste scadenze temporali.

E' inoltre previsto che il termine entro il quale deve decorrere la privatizzazione o la trasformazione degli enti pubblici individuati, tra cui la Sportass, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 419/1999, è prorogato al 31 dicembre 2003.

E' altresì precisato che fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a computare nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999.

E' infine specificato che ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 37/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) i soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 818/1984, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del predetto regolamento.

Detto nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge n. 966/1965, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003.

5. Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”

Sul supplemento ordinario n. 8/L, alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2003 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, si è provveduto alla riforma del diritto societario, attraverso una completa riscrittura del libro V del codice civile, in particolare nella parti relative al Titolo V, Capo V (società per azioni), Capo VI (società in accomandita per azioni), Capo VII (società a responsabilità limitata) e al Titolo VI (società cooperative e mutue assicuratrici).

I contenuti della riforma saranno oggetto di specifica circolare informativa.

6. Decreto del Ministro della Salute 19 novembre 2002 recante “Elenco dei prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi”

E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 19 dicembre 2002 il decreto indicato in oggetto, in cui è allegato l’elenco approvato relativo alle etichette dei prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, alla data del 30 settembre 2002, come alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi.

E’ inoltre precisato che per prodotti autorizzati, non inseriti nel citato elenco, le imprese interessate possono presentare, entro il 19 marzo 2003 e corredata da idonea documentazione, istanza di integrazione e/o rettifica al predetto elenco.

Tali prodotti sono suddivisi nelle seguenti classi:

- A) Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica;
- B) Prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all’attività muscolare svolta;
- C) Prodotti finalizzati a una integrazione di proteine;
- D) Prodotti finalizzati all’integrazione di aminoacidi e derivati;
- E) Altri prodotti con valenza nutrizionale adatti ad un intenso sforzo muscolare;
- F) Combinazione dei suddetti prodotti.

7. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 293, concernente “Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 2003, il decreto indicato all’oggetto, volto ad apportare modifiche al regolamento per l’esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940 n. 635/1940.

E’ in particolare stabilito, ai sensi dell’articolo 141, secondo comma, del regio decreto n. 635/1940, che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti previsti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o altresi nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 concernente “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 2003 il decreto indicato in oggetto, in cui è contenuto il regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 411/2001, in materia di tariffe agevolate nel settore editoria.

Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge n. 662/1996 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

E’ in particolare stabilito che, tra gli altri, sono esclusi dalle tariffe agevolate:

- i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intera stampata e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
- i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e delle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgono una pubblica funzione.

9. Semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi degli ingressi alle manifestazioni sportive dilettantistiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Facendo seguito a quanto comunicato con la circolare n. 00549/S.L. del 23 dicembre 2002, di seguito si riassume la disciplina vigente in materia di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi degli ingressi alle manifestazioni sportive dilettantistiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

1. Riferimenti normativi.

- ✓ art. 32, legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificativo dell'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60;
- ✓ DPR 13 marzo 2002, n. 69;
- ✓ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 28 novembre 2002).

2. Con effetto dal 27 gennaio 2003, in virtù delle disposizioni innanzi richiamate, le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitale senza fine di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva, anche se non hanno optato per lo speciale regime della legge n. 398/1991, possono, facoltativamente utilizzare, per le manifestazioni sportive

organizzate, titoli d'ingresso di tipo manuale e abbonamenti, anziché i titoli di accesso emessi dagli speciali misuratori fiscali e dalle biglietterie automatizzate, il cui utilizzo è reso obbligatorio per le attività di spettacolo e d'intrattenimento (salvo ulteriore proroga) a decorrere dal 1° luglio 2003. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti devono essere rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo o, se gratuiti, prima dell'ingresso.

Le somme incassate per prestazioni di differente natura (somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di bandiere e sciarpe, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) devono, invece, essere certificate mediante rilascio di scontrino, ricevuta fiscale o fattura.

I soggetti che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398/1991 sono, però, esonerati dalla certificazione dei corrispettivi per le prestazioni diverse dalle spettacolistiche (v. DPR n. 696/1996, art. 2, comma 1, lett. hh); essi sono, tuttavia obbligati ad emettere fattura per i corrispettivi delle prestazioni relative a diritti radiotelevisivi, pubblicità e sponsorizzazioni.

3. Caratteristiche dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti.

3.1. Titoli d'ingresso (art. 3 DPR n. 69/2002).

I titoli d'ingresso riproducono, in massima, le caratteristiche dei tradizionali biglietti SIAE. Riportano, però, un maggior numero di indicazioni.

Sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva e il contrassegno SIAE, nonché:

- ✓ il numero di serie;
- ✓ la categoria di posto;
- ✓ il corrispettivo;
- ✓ il corrispettivo per la eventuale prevendita;
- ✓ la dicitura "gratuito" o "ridotto" per gli omaggi o a importo ridotto.

Vanno usate differenti serie qualora siano previste più categorie di posto o di corrispettivo.

Il prezzo e l'eventuale diritto di prevendita possono essere prestampati, oppure apposti mediante scrittura, timbro o altro mezzo prima del rilascio del titolo.

Una delle due sezioni del titolo d'ingresso viene ritirata dall'organizzatore all'atto dell'ingresso; l'altra resta allo spettatore. Entrambi i soggetti devono conservare la propria sezione per tutta la durata dell'evento per consentire i controlli (lo spettatore,

peraltro, è tenuto a conservare il titolo anche nelle immediate adiacenze del luogo in cui si è svolta la manifestazione).

Gli organizzatori possono rifornirsi dei titoli d'ingresso dalla SIAE oppure farseli stampare dalle tipografie fiduciarie ovvero provvedere diversamente. In quest'ultimo caso sui biglietti occorre far apporre il contrassegno dalla SIAE.

3.2. Abbonamenti (art. 4 DPR n. 69/2002).

I documenti di abbonamento possono assumere qualsiasi struttura (tessera, libretto con tagliandi riferibili alle manifestazioni cui si ha diritto di assistere, ecc.).

Essi recano le seguenti indicazioni:

- ✓ la numerazione progressiva;
- ✓ il contrassegno del concessionario SIAE;
- ✓ la denominazione della società o associazione sportiva organizzatrice;
- ✓ la validità temporale del titolo;
- ✓ il numero delle manifestazioni cui si ha diritto di assistere e qualora l'abbonamento sia a turno fisso, l'indicazione degli eventi previsti dall'abbonamento;
- ✓ il corrispettivo;
- ✓ la categoria di posto;
- ✓ la dicitura "gratuito" o ridotto" per gli abbonamenti omaggio o a prezzo ridotto;
- ✓ la data del rilascio.

Nel caso di abbonamento a data libera, che dà diritto ad assistere ad un numero prefissato di manifestazioni a scelta dell'acquirente tra quelle elencate dall'organizzatore, allo spettatore deve essere consegnato un biglietto con le caratteristiche dei titoli d'ingresso, ma senza l'indicazione del prezzo, con la dicitura "abbonato".

E' utile ricordare che la data del rilascio dell'abbonamento corrisponde al momento in cui sorge l'obbligo dell'IVA per l'organizzatore (art. 74-quater, comma 1, DPR n. 633/1972).

4. Adempimenti (art. 5 DPR n. 69/2002 e provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002).

4.1. Certificazione delle nuove dotazioni di titoli d'ingresso e di abbonamenti.

Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti deve essere certificata dal concessionario SIAE.

E' utile per l'organizzatore conservare la detta certificazione, atteso che le disposizioni in considerazione non prevedono l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei documenti d'ingresso.

Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono ora annotate sui tre prospetti, denominati mod. SD/1, SD/2 e SD/3, che possono essere prelevati sui seguenti siti internet: www.finanze.it; www.agenziaentrate.it; www.siae.it.

E' autorizzata, altresì, la riproduzione fotostatica dei modelli dalla Gazzetta Ufficiale n. 279, del 28 novembre 2002, nonché la stampa dei medesimi, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dettate al punto 2.3 del provvedimento 20 novembre 2002, dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di essere posti in uso, i modelli devono essere vidimati dalla SIAE, con apposizione del proprio contrassegno.

Tale operazione è effettuata gratuitamente dal concessionario. Essa non comporta formale assunzione in carico e obbligo di rendicontazione dei modelli stessi.

Ciascun modello reca sul verso le istruzioni per la compilazione.

I modelli vanno compilati in duplice copia, una delle quali destinata all'Ufficio SIAE nella cui circoscrizione ha sede la società o associazione sportiva dilettantistica; tale ufficio provvede periodicamente a ritirarli tramite i propri incaricati.

Detti prospetti devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972 (senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine, senza abrasioni e con cancellazioni da eseguirsi in modo che possano leggersi le parole cancellate).

I modelli SD/1 e SD/2 devono essere numerati progressivamente, nell'ambito di ciascun esercizio sociale, dall'organizzatore prima dell'inizio della manifestazione. Nessuna numerazione va apposta al mod. SD/3.

4.1.1. Mod. SD/1. Prospetto riepilogativo dei titoli d'ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione.

Il modello evidenzia il quantitativo dei titoli d'ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione, nonché l'importo lordo del singolo titolo.

Per ciascuna manifestazione deve essere utilizzato un prospetto.

Non è consentito utilizzare il medesimo prospetto per più manifestazioni, ancorché svolte nella stessa giornata, per cui in tal caso devono essere utilizzati altrettanti modelli. Occorre precisare che una manifestazione si considera conclusa con la completa uscita degli spettatori dall'impianto o dal luogo ove la stessa si svolge.

Nel prospetto vanno indicati anche i titoli d'ingresso rilasciati agli abbonati per gli abbonamenti a data libera, nonché i dati relativi agli abbonamenti a data prefissata e i titoli nominativi permanenti rilasciati per l'ingresso gratuito.

Taluni dati sono riportati nel prospetto prima dell'inizio della manifestazione; nella stessa giornata - e comunque prima dell'inizio della manifestazione successiva, se realizzata nella stessa giornata - ne è completata la compilazione.

4.1.2. Mod. SD/2. Prospetto abbonamenti rilasciati nel mese.

Nel modello devono essere annotati i dati relativi a ciascuna tipologia di abbonamenti (compresi i gratuiti rappresentati dalle tessere nominative permanenti) rilasciati nel mese solare in considerazione.

Le annotazioni vanno effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello di rilascio degli abbonamenti medesimi.

4.1.3. Mod. SD/3. Prospetto annuale delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico.

Alla fine di ciascun esercizio sociale, le società e associazioni sportive dilettantistiche effettuano l'inventario dei titoli d'ingresso e dei documenti di abbonamento in loro possesso e riportano i dati relativi nel mod. SD/3.

Le rimanenze evidenziate nel prospetto costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo.

4.2. Ulteriori obblighi contabili.

Restano fermi gli ulteriori adempimenti contabili dettati dalle disposizioni tributarie in materia.

In particolare, le società e associazioni sportive dilettantistiche:

- ✓ che hanno optato per il regime della legge n. 398/1991 devono annotare i corrispettivi certificati dai titoli d'ingresso e abbonamenti nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 ;
- ✓ che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398/1991, devono annotare i corrispettivi in discorso, unitamente agli altri introiti, nell'apposito registro IVA di cui all'art. 24 del DPR n. 633/1972;

- ✓ con volume d'affari annuo non superiore a 25.822,84 euro, che scelgono le modalità di certificazione in argomento e non adottano il regime della legge n. 398/1991, sono esonerate dall'annotazione dei corrispettivi (v. art. 8 DPR n. 544/1999).

5. Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli (art. 6 DPR n. 69/2002).

In caso di mancata effettuazione della manifestazione sportiva con restituzione dell'importo del titolo d'ingresso, a riprova dell'avvenuta restituzione, l'organizzatore deve ritirare i titoli d'ingresso dagli spettatori e restituirli alla SIAE, completi di tutte le sezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della manifestazione non effettuata. In tal modo non è dovuta l'IVA relativa ai titoli riconsegnati.

Nell'ipotesi in cui gli organizzatori non intendono più utilizzare titoli d'ingresso e abbonamenti in dotazione devono riconsegnarli integri alla SIAE per la successiva distruzione.

6. Disposizioni transitorie e decorrenza (art. 7 DPR n. 69/2002).

Le disposizioni regolamentari in esame hanno effetto dal 27 gennaio 2003 (sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione dei modelli SD/1, SD/2 e SD/3, avvenuta il 28 novembre 2002).

In tale contesto normativo è consentito anche l'utilizzo, fino ad esaurimento delle scorte, dei biglietti d'ingresso SIAE in uso ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 544/1999, sempreché integrati con l'indicazione del corrispettivo e registrati nel modello SD/3, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso.

Resta sempre nella facoltà delle società e associazioni sportive dilettantistiche fare, in via alternativa, uso degli speciali misuratori fiscali e biglietterie automatizzate previsti per i settori dell'intrattenimento e dello spettacolo, il cui termine ultimo d'installazione è stato prorogato al 30 giugno 2003 (art. 94, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Fino alla predetta data, i corrispettivi possono essere anche certificati mediante rilascio di ricevute fiscali, scontrini fiscali manuali o prestampati a taglio fisso ovvero di biglietti recanti il contrassegno SIAE, con la contemporanea osservanza dei corrispondenti adempimenti contabili (art. 11 DPR n. 544/1999 citato).

Nel periodo intercorrente tra il 27 febbraio 2003 e il 30 giugno 2003 (ultimo giorno utile – salvo ulteriore proroga – per installare i misuratori fiscali o adottare alternativamente la disciplina del DPR n. 69/2002 qui in considerazione), sembra conveniente per le società e

associazioni sportive dilettantistiche certificare i corrispettivi degli ingressi mediante rilascio di biglietti e abbonamenti SIAE, utilizzabili in via transitoria ai sensi del surrichiamato art. 11 del DPR n. 544/1999, modalità che non comporta l'obbligo di indicare nel titolo il corrispettivo dell'ingresso e che consente di utilizzare le distinte d'incasso già in dotazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Errata corrige

Nella circolare del 25 gennaio 2003, prot. n. 0023/S.L. concernente la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) a pag. 19, 5° capoverso, 1^ alinea alla quinta riga sono state erroneamente riportate le parole "strutture sportive" in luogo delle parole "società sportive".

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

